



**Commissione Istruttoria IPPC  
Parere Istruttorio Conclusivo  
ENEL Produzione S.p.A. (PC)  
CTE di La Casella**

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con n. DEC-MIN-0000370 del 09/09/2021 e successivo DM 94 del 02/03/2023 e ss.mm.ii. Rif. nota di avvio del procedimento istruttorio N. Prot. CIPPC 1269 del 29/08/2023 (Procedimento Istruttorio ID **47/14963**)

Gestore	<b>ENEL Produzione S.p.A.</b>
Località	<b>Castel San Giovanni (PC)</b>
Gruppo Istruttore	<b>Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente</b>
	<b>Dott. Chim. Paolo Ceci</b>
	<b>Dott. Ing. Alberto Pacifico</b>
	<b>Dott. Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna</b>
	<b>Dott. Ing. Leonardo Benedusi - ARPAE</b>
	<b>Avv. Lucia Fontana – Comune di Castel San Giovanni</b>



**Commissione Istruttoria IPPC  
Parere Istruttorio Conclusivo  
ENEL Produzione S.p.A. (PC)  
CTE di La Casella**

**INDICE**

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE.....	6
2.1	<i>Atti presupposti</i> .....	6
2.2	<i>Atti normativi</i> .....	6
2.3	<i>Atti ed attività istruttorie</i> .....	9
3.	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	9
4.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE.....	10
5.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	12
6.	OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO .....	13
7.	TARIFFA ISTRUTTORIA.....	13



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
<b>Autorità controllo</b> di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia - Romagna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Gestore</b>	ENEL Produzione S.P.A. installazione IPPC sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.mite.gov.it">https://va.mite.gov.it</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.</p> <p>Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DEC – MIN – 0000370 del 09/09/2021 e successivo D.M. 94 del 02/03/2023 e ss.mm.ii. per l'esercizio della centrale termoelettrica "La Casella" sita nel Comune di Castel San Giovanni.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007
considerato	Il Decreto direttoriale n. MITE_CRESS REGISTRO DECRETI.R. n. 123 del 28/06/2022 di Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione con l'ISPRA per le modalità di organizzazione, di pianificazione e conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione istruttoria AIA-IPPC previste dal decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. 0136001 del 25/08/2023, che assegna l'istruttoria per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dott. Marco Mazzoni (referente);</li><li>– Dott. Paolo Ceci;</li><li>– Ing. Alberto Pacifico;</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Matteo Balboni – Regioni Emilia - Romagna;</li><li>– Ing. Leonardo Benedusi – ARPAE di Piacenza;</li><li>– D.ssa. Lucia Fontana – Comune di Castel S. Giovanni;</li></ul>
preso atto	che l'Arpae Emilia Romagna ai sensi della L.R. Emilia Romagna del 30/07/2015 n.13, ha acquisito le competenze della Provincia di Piacenza a decorrere dal 1° gennaio 2016 in materia di procedimenti ambientali tra cui le concessioni e le autorizzazioni ambientali, ha indicato come rappresentante per il GI l'ing. Leonardo Benedusi

### 2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
-------	--





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies</li></ul>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori</i></p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

	<p><i>tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></li><li><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i></li></ul>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) quando previsto dall'articolo 29-<i>septies</i>;</li><li>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</li></ul>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>
visto	<p>il D.M. n.274 del 12/12/2015 “Direttiva per disciplinare i provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare”</p>
visto	<p>il Decreto 6 marzo 2017, n.58 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Bref” Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” (CWW) del 2016;</li></ul>





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

	– BATc “Common Waste Gas Management and Treatment Sysrems in the Chemical Sector” (WGC) december 2022;
--	--

### 2.3 Atti ed attività istruttorie

Preso atto	della nota di avvio del procedimento del MASE ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigente <i>per Installazione catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT LC2 (F2 emissioni in aria – camino 2, giusta istanza ENEL-PRO-28/07/2023-0012841, acquisita in data 31/07/2023 al prot. MASE/124938</i>
esaminato	l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con n. DEC-MIN-0000370 del 09/09/2021 come modificata dal DM 94 del 02/03/2023 e ss.mm.ii.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere istruttorio conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria Rev.0 predisposta da ISPRA, n. Prot. 47229/2023 del 05/09/2023.
visti	l’e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 15/02/2024 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente Prot. CIPPC/357 del 22/02/2024 comprendente i relativi allegati circa l’approvazione.

## 3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

<b>Denominazione Impianto</b>	Centrale a ciclo combinato di La Casella “E. Amaldi”
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Via Argine Po2 – Castel San Giovanni 29015 - PC
<b>Sede Legale</b>	Viale Regina Margherita 125 - 00198
<b>Rappresentante Legale</b>	Ing. Luca Solfaroli Camillocci Viale Regina Margherita 125-00198 ROMA Posta Certificata (PEC): enelproduzione@pec.enel.it
<b>Codice e attività IPPC</b>	<u>Codice IPPC 1.1.</u> Attività energetiche: Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW  <u>Codice NACE: 35.11</u> Produzione di energia elettrica  <u>Codice NOSE-P: 101.04</u> Combustione nella turbina a gas



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

<b>Gestore</b>	Marini Alberto
<b>Referente IPPC</b>	Cannone Cristina C.so Regina Margherita 267 – 10143 Torino cristina.cannone@enel.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	NO
<b>Numero di addetti</b>	69
<b>Certificazione SGA</b>	– Emas – ISO 14001:2015
<b>Certificato di prevenzione incendi</b>	SI/NO
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua

#### **4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE**

Il Gestore, in conformità agli indirizzi del MASE pervenuti con prot. DVA – 2011 – 0031502 del 19/12/2011 inerente i contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale, ed in conformità a quanto previsto da D.M. 274 del 16/12/2015, ha comunicato la volontà di installare un catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT LC2 (F2 – emissioni in aria – camino 2). Nell'assetto attuale dell'impianto, infatti, i fumi prodotti dal turbogas del gruppo TGC (LC22), dopo aver attraversato uno scambiatore chiamato Generatore di Vapore a Recupero (GVR) in cui si produce il vapore che alimenta la relativa turbina a vapore LC21, sono convogliati al relativo camino.

La quota dello sbocco del camino (90 m), la velocità di efflusso e il contenuto entalpico dei fumi garantiscono una soprelevazione adeguata a superare le inversioni ed evitare le ricadute nei dintorni dell'impianto. Tra gli inquinanti prodotti in fase di combustione vi è il monossido di carbonio (CO), la cui emissione, derivante da incompleta combustione, è attualmente controllata tramite il sistema di regolazione della combustione. Scopo della modifica richiesta dal Gestore, è quella di installare un Catalizzatore Ossidante di CO<sub>2</sub> internamente al Generatore di Vapore a Recupero del gruppo 2 in una sezione a temperatura adeguata lungo il percorso fumi.

Il catalizzatore CO che si intende installare è costituito da una speciale pellicola di acciaio inossidabile, ondulata e rivestita con un "washcoat" di alluminia impregnato di platino. La pellicola del catalizzatore è piegata e racchiusa in telai di acciaio saldati, in modo da formare singoli pannelli (o moduli). Tali pannelli saranno posizionati e fissati in un telaio appositamente realizzato ed installato tra i banchi di scambio del Generatore di Vapore a Recupero esistente RH1/SH1 ed EVAPORATORE ad Altra Pressione.

Il Gestore dichiara che l'installazione del catalizzatore avverrà all'interno del Generatore di Vapore e Recupero (GVR), quindi in area interessata da installazioni preesistenti, senza comportare l'incremento di volumetrie degli edifici esistenti o l'occupazione di nuove aree. Inoltre, trattandosi di un componente statico senza necessità di fluidi/reagenti aggiuntivi, non sono previsti ausiliari per l'esercizio del catalizzatore CO né tanto meno stoccaggi di gas o fluidi a servizio del catalizzatore. Il sistema che il Gestore si propone di installare è pertanto composto da:

- Moduli catalizzatore CO pre – assemblato con telaio di collegamento;



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

- Sistema di tenuta del telaio;
- Guarnizioni di connessione e giunti di dilatazione;
- Supporti/guide;
- Sistema di sealing in acciaio inossidabile;
- Elementi di fissaggio dei pannelli del catalizzatore;
- Elementi per la manutenzione/ispezione dei moduli;
- Rinforzi e materiali per i ripristini di casing e liner;
- Materiale per ripristino isolamento dei pannelli del casing interessati;

Il Gestore, dichiara che l'installazione del catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT LC2 (F2 emissioni in aria – camino 2), oggetto della modifica di AIA, costituisce l'applicazione della BAT 44 ad un impianto di combustione a gas e della BAT 8 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE DEL 31 luglio 2017. Si riporta per completezza di seguito il testo integrale sopra citato.

<b>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017</b>	
BAT 8	Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera durante le normali condizioni di esercizio, la BAT consiste nell'assicurare, mediante adeguata progettazione, esercizio e manutenzione, che il funzionamento e la disponibilità dei sistemi di abbattimento delle emissioni siano ottimizzati
BAT 44	Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di CO in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione e/o utilizzare catalizzatori ossidanti. Sotto questo aspetto, la BAT precisa alla sez. 8.3. del presente testo che l'utilizzo di catalizzatori (che generalmente contengono metalli preziosi, quali palladio o platino), per ossidare il monossido di carbonio e gli idrocarburi incombusti mediante ossigeno, comportano la formazione di CO <sub>2</sub> e vapore acqueo.

L'obiettivo dichiarato dal Gestore è quello di ridurre le emissioni di CO garantendo il rispetto dei valori limite di emissione autorizzati anche a valori inferiori al minimo tecnico del TG attualmente pari a 95 MWe. Il Gestore inoltre dichiara che, una volta conclusa la fase di messa a regime, valuterà e comunicherà il nuovo valore del Minimo Tecnico garantendo il monitoraggio in continuo delle concentrazioni degli inquinanti e il rispetto dei VLE per un range di funzionamento più ampio rispetto all'attuale. In particolare, l'installazione del catalizzatore di CO comporterà i seguenti benefici:

- Riduzione delle emissioni di CO in atmosfera con conseguente miglioramento delle prestazioni ambientali complessive dell'impianto;
- Aumento dell'intervallo di monitoraggio in continuo delle emissioni in aria in normale funzionamento (SME) a seguito della riduzione del Minimo Tecnico Ambientale;

Il Gestore stima una riduzione del MTA di circa 10 MW garantendo il rispetto del valore limite di emissione del CO attuale (30 mg/Nm<sup>3</sup>) già in queste condizioni. Una volta conclusa la fase di messa a regime, il Gestore comunicherà il nuovo valore del Minimo Tecnico, garantendo il monitoraggio in continuo delle concentrazioni degli inquinanti e il rispetto dei VLE per un range di funzionamento più ampio rispetto all'attuale e a valori mediamente più bassi di CO come evidenziato dalla seguente tabella:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**ENEL Produzione S.p.A. (PC)**  
**CTE di La Casella**

	Gruppo 2- senza catalizzatore CO	Gruppo 2 – senza catalizzatore CO	Gruppo 2 – con catalizzatore CO (situazione attesa)
Potenza	95 MW (valore MTA attuale)	85 MW	85 MW (valore MTA futuro)
Monossido di Carbonio (CO)	30 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>

La riduzione del MTA consentirà la diminuzione dei tempi necessari a raggiungere la condizione di normale funzionamento e quindi, per effetto della minor durata dei transitori e della minor concentrazione di CO attesa grazie all'abbattimento garantito dal catalizzatore, si stima una riduzione del 40% delle emissioni massiche di CO nei transitori di avviamento.

Le attività di installazione del catalizzatore avranno una durata di circa 9 settimane e verranno effettuate durante il periodo di fermata programmata del gruppo previsto a gennaio 2024. Nella tabella seguente sono indicati in verde i periodi in cui saranno svolte e completate le attività richieste.

mese	Dic - 23				Gen - 24				Feb - 24				Mar - 24				Apr - 24				Mag - 24			
settimana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Installazione catalizzatore CO gruppo 2																								

## 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che

- le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sono presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere istruttorio conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/06 e smi;
- che la documentazione presentata dal Gestore risulta completa ed esaustiva con particolare riguardo all'attuazione e al rispetto delle BAT 8 e BAT 44 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017,
- considerate le valutazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, prot. 47229/2023 del 05/09/2023, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC/1300 del 06/09/2023.



**Commissione Istruttoria IPPC  
Parere Istruttorio Conclusivo  
ENEL Produzione S.p.A. (PC)  
CTE di La Casella**

il Gruppo istruttore ritiene che la modifica richiesta dal Gestore sia tecnicamente motivata, non sostanziale e accoglibile.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'AIA D.M. 370 del 09/09/2021 (comunicato pubblicato in GU n. Serie Generale n. 236 del 2/10/2021) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## **6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO**

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

## **7. TARIFFA ISTRUTTORIA**

La tariffa istruttoria pagata dal Gestore ai sensi dell'Allegato III del DM 58 del 06/03/2017 è ritenuta congrua